

Statuto dell'Associazione di Volontariato "PRONTO INTERVENTO - ODV"

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e sede

E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione di Volontariato denominata: "PRONTO INTERVENTO – ODV" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio (VA).

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si prefigge di fornire supporti e sussidiarietà in materia di Protezione Civile, ispirati al principio di mutuo soccorso e pubblica utilità e di concorrere, altresì, al soccorso del cittadino bisognoso al fine di essere di supporto alle autorità competenti nell'aiuto alle persone che versino in stato di pericolo e di bisogno, sia in caso di calamità naturali che in momenti di pace.

Scopo dell'Associazione è anche quello della tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente, nonché la salvaguardia dei beni culturali.

Art. 3 – Attività

Per la realizzazione delle finalità e degli scopi di cui al precedente Art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- 1) Protezione Civile (Art. 5, comma 1, lettera y del D. Lgs. 117/2017) ai sensi della Legge 24/02/1992 n. 225 e s.m.i..

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, che le svolgeranno in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 5 – Raccolta Fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione annovera tra le risorse economiche per il suo funzionamento o lo svolgimento delle proprie attività anche:

- a) quote associative e contributi dei volontari;
- b) contributi pubblici e privati;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) rimborsi derivanti da Convenzioni;
- f) contributi derivanti da attività occasionali di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
- g) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- h) contributi derivanti da ognuna delle attività diverse di cui al precedente art. 4 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dall'Associazione a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 – Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. il numero di soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo Art. 8. La qualità di socio è intrasmissibile.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti benefici. Ai volontari possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività svolta, previa consegna di documentazione attestante la spesa ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci o nel Regolamento Interno.

Le spese sostenute dal volontariato possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n 445, purchè non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

a) Criteri di ammissione

Possono essere associati tutti coloro che, cittadini italiani in possesso di Licenza Media Inferiore, con Casellario Penale "nullo" e previa autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci (se di età compresa tra i 16 e i 18 anni) ne faranno domanda scritta su apposita modulistica fornita dall'Associazione ed accettino di rispettare il contenuto del presente Statuto e del Regolamento Interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi alla qualità di associati tutti coloro che abbiano versato la quota associativa ed abbiano ottenuto il benestare del Consiglio Direttivo.

Per essere soci operativi di Protezione Civile è necessario, in aggiunta a quanto sopra riportato, anche:

- a) essere in condizioni psico-fisiche idonee all'attività da svolgere e tali da non arrecare danno o impedimento a tutti gli altri soci volontari;
- b) avere partecipato, in maniera positiva, al corso di addestramento di base relativo all'indirizzo dell'Associazione in materia di prevenzione e soccorso.

Le ammissioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle eventuali osservazioni effettuate dai soci, nonché assunte le informazioni del caso, matura le opportune deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato, entro 60 giorni, la deliberazione e le relative motivazioni.

Ricevuta la comunicazione di rigetto, l'interessato ha 60 giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo potrà onorariamente conferire la qualifica di "socio onorario" o "presidente onorario" a quei cittadini benemeriti che maggiormente si saranno distinti nel campo del volontariato.

b) Criteri di esclusione

Il socio che, non osservando lo Statuto e/o il Regolamento Interno ed eventuali disposizioni emesse dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dai diritti di socio.

Il rapporto sociale di estingue con:

- a) il decesso del socio;
- b) le dimissioni del socio senza oneri (da presentare in forma scritta al Consiglio Direttivo);
- c) la radiazione del socio per morosità nel pagamento della quota sociale trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto (sancita dal Consiglio Direttivo);
- d) la sua espulsione per comportamenti indegni o contrari allo Statuto e/o al Regolamento Interno (sancita dal Consiglio Direttivo e/o dal Collegio dei Probiviri).

In ogni caso prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali sociali;
- servirsi dei libri, delle apparecchiature ricetrasmittenti e di ogni attrezzatura in genere che sarà acquistata dal sodalizio;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno dell'Associazione;
- partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto direttamente o per delega;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto;
- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a mantenere una buona condotta morale e civile;
- ad attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità sociali;
- al pagamento della quota associativa entro il termine massimo del 28 febbraio di ogni anno, l'entità della quota è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 9– Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo (denominato Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente dell'Associazione;

d) Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Assemblea Ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria o straordinaria amministrazione.

L'Assemblea si riunisce altresì, quando 1/10 (un decimo) almeno dei soci ne richieda la convocazione in forma scritta al Consiglio Direttivo specificandone gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Qualora il Presidente non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie richiesta dai soci, entro trenta (30) giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'avviso di convocazione potrà essere inviato per lettera semplice o mediante l'utilizzo di altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione e mediante affissione all'albo dell'Associazione, almeno dieci (10) giorni prima della data stabilita.

L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'Assemblea.

Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci regolarmente iscritti, in regola con il pagamento della quota annuale e non colpiti da provvedimenti di sospensione – seppure in forma temporanea e cautelativa – dell'incarico da parte del Consiglio dei Probiviri.

A ciascun socio spetta un solo voto. I soci possono tuttavia farsi rappresentare da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio non può portare più di 3 deleghe. La delega dovrà essere conferita per iscritto.

E' possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

L'Assemblea ordinaria annuale ha il compito di:

- a) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo, ogni anno entro il mese di aprile, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- b) approvare il preventivo economico per l'anno successivo;
- c) discutere sulla relazione delle attività di Protezione Civile svolta nell'anno e sui programmi per le attività future;
- d) discutere di ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno;
- e) eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati che ne presentino le caratteristiche di ammissibilità previste dal Regolamento Interno;
- f) eleggere o revocare i componenti del Consiglio dei Probiviri scegliendoli tra i propri associati che ne presentino le caratteristiche di ammissibilità previste dal Regolamento Interno;
- g) tutto quanto compete per legge, quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci più uno.

Trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne nel caso in cui riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e archiviato nel libro delle Assemblee dei soci.

Il verbale può essere visionato da tutti i soci.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Assemblea straordinaria dei soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste per quella ordinaria.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti al libro dei soci e il voto favorevole dei tre/quarti (3/4) dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre/quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 11 – Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati che presentino i requisiti minimi previsti dal Regolamento Interno.

Il Consiglio è infatti l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari ed in linea con le volontà generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere anche revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di sei (6) esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 1) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- 2) deliberare sull'ammissione dei soci e sulla loro eventuale espulsione;
- 3) amministrare curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- 4) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo;
- 5) convocare l'Assemblea,
- 6) gestire le scritture contabili dell'Associazione – anche mediante delega ad apposito Ufficio Economato – nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- 7) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- 8) predisporre eventuali Regolamenti Interni all'Associazione (approvati dall'Assemblea dei soci), che comunque non devono essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto;
- 9) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il Consiglio deve essere convocato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata via telegramma/PEC almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio saranno valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo e senza diritto di voto, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio; tale delibera dovrà essere presa con il voto a maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso di dimissioni del Consiglio, per il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio qualora vengano a mancare la maggioranza dei Consiglieri.

Qualora si dimetta o venga a mancare 1 (uno) Consigliere, il Consiglio ha l'obbligo di reintegrarlo con il primo dei non eletti; i Consiglieri così nominati decadranno dalla carica insieme al Consiglio del quale sono entrati a farne parte.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente:

- 1) viene eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per 6 esercizi e può essere rieletto;
- 2) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- 3) ha la facoltà di aprire e/o chiudere i conti correnti bancari/postali per conto dell'Associazione ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone ricevuta non fiscale;
- 4) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, ne presiede le sedute e ne esegue le deliberazioni;
- 5) convoca e presiede le Assemblee dei soci, ne dichiara aperte le sedute;
- 6) stipula i contratti e le convenzioni dell'Associazione, nonché sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- 7) ha la sovrintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
- 8) ha la facoltà di assumere, in casi di urgenza, dei provvedimenti richiesti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone allo stesso alla prima occasione utile;
- 9) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- 10) in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o in difetto dal Consigliere che ha maggiore anzianità in Associazione (ovvero in caso di parità da quello più votato alle elezioni del Consiglio Direttivo). Verso i terzi, la firma di una delle suddette persone farà di per sé prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 13 – Il Segretario

Il Segretario redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri dei soci garantendone libera visione ad ogni associato che lo richieda.

In assenza del Segretario, i verbali delle riunioni verranno redatti dal Consigliere più giovane di età e da altro socio nominato per l'occasione in caso di Assemblea dei soci.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

Se nominato, il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea tra i soci che presentino i requisiti minimi previsti dal Regolamento Interno. Il Collegio rimane in carica per la durata di un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sono gratuite.

Il Collegio delibera a maggioranza.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna, al Collegio dei Probiviri, se presente al momento della controversia. Il giudizio sarà effettuato "ex bono et aequo" senza formalità di procedimento.

Laddove il Collegio dei Probiviri non riuscisse a dirimere le controversie, non sia attivo al momento della controversia oppure per volontà di una delle Parti coinvolte, la controversia dovrà essere previamente devoluta ad un Organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 15 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto previsto dall'art. 10, con almeno il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo. Qualora l'Assemblea non deliberi in tal senso la devoluzione dovrà essere effettuata verso altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4 della Legge 266/91.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 16 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro dei soci;
2. il libro dei verbali delle Assemblee;
3. il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I suddetti libri sono tenuti dal Consiglio Direttivo.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto ed i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra previa richiesta scritta da effettuare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

Art. 17 – Norma finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale di settore nonché di eventuali Regolamenti Interni.